

# ***LA COSTITUZIONE ITALIANA***

## ***01 gennaio 1948***



### **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

#### **IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

#### **PROMULGA**

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

#### **PRINCIPÎ FONDAMENTALI**

Art. 1. 1. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere



# CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

## RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Montefratte, d'Aosta, del Chablais, del Genevese e di Piemonte; Principe di Piemonte e di Orghella; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Segusio, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Oristano e di Savona; Conte di Maritima, di Giovinetti, di Nizza, di Trinità, di Roccapietra, di Aul, di Alessandria, di Gessano, di Savona, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Verelli, di Pinero, di Tarantasia, della Lunellina e della Valle di Sella, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per valore della Divina Provvidenza governiamo da diciannove anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro ufficio, siccome Noi cerchiamo di compiere i loro bisogni; e fu sempre intenzione Nostro, che il Principe e la Nazione fossero nel più stretto vincolo uniti per bene della patria.

Di questa intenzione oggi più solida ancora prova l'aver esauditi nei voti, con cui i Subditi Nostri accolsero le nostre riforme, che il desiderio della loro felicità. Ci sono manifesti per migliaia i diversi casi di somministrazione, ed indicati alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in Nostro alle istituzioni seguite in Italia, non dubitiamo di che bene le provi la più ardente che per Noi si possa della fede che Nosseranno nella loro dedizione e nel loro senso.

Preparati nella coltura, si mantengono nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidare il bene della nazione concorrente alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome nel patto dei Nostri Ministri e dei principali Consigli della Nazione, che abbiamo stabilito e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per inscrivere nei Nostri Stati un completo sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.  
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti sono tollerati secondo i limiti contenute nelle leggi.

Art. 2.  
La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.  
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze armate e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, nomina e toglie gli impieghi, e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospensioe o dispensazione d'urgenza.

Art. 4.  
Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Ciò che riguarda l'amministrazione del Re, ed è amministrato in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 5.  
Il potere legislativo non collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO.



CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

## LO STATUTO ALBERTINO

Art. 7.  
La prima sede compete da Mendici nominati a vita dal Re; la seconda sede clericale sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8.  
La proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle Camere.

Prima ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera dei Signori.

Art. 9.  
Il Re convoca ogni anno le due Camere: se prima le sessioni, e può dissolvere le elezioni; ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.  
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà convenuto dalle Camere e sancito dal Re.

Art. 11.  
La stampa non libera, ma soggetta a leggi repressive.

Art. 12.  
La libertà individuale non garantita.

Art. 13.  
I giudici, come quelli di Montecitorio, saranno inamovibili dopo che avranno emesso le loro sentenze per una specie di tempo da determinarsi.

Art. 14.  
Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissarsi.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospendere o dissolverla nei luoghi dove sembra opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che il Re e la Nazione vieta, sarà messo in vigore in seguito all'attuazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Maestro una provvidenza che più che emergere dall'ordine politico, non vogliamo più altro differire di compiere un dividere, che da lungo tempo sentiamo, con riluttanza il primo del solo a 28 settembre il ridimensionamento del 1° luglio prossimo venturo, a beneficio particolare delle classi più povere, prossimi di lavoro nelle più agite parti del paese, prossimi di lavoro nelle più agite parti del paese.

Proteggiamo l'idea nostra che si apre per i Nostri popoli, ed intanto ci riva pensare che non delle maggiori libertà costituite, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la riprova necessaria delle Leggi, regolari, e la impetibilità questa, tutte necessarie al sistema l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.



GLI EBREI PERSEGUITATI DAL MEDIOEVO ALLA SHOAH

## LA LIBERTA' DI CULTO VIOLATA NEL MONDO



BUDDISMO DI NICHIREN DAISHONIN:  
ALCUNI SIMBOLI DI UNA  
MINORANZA



SARA DE BIAGGIO, 3°A CLASSICO